



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott.

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 2019 r.g.;

vista l'istanza presentata da [redacted] e da [redacted] come meglio identificati in atti e la documentazione allegata;

ritenuta sussistente la competenza di questo tribunale, dovendo essere individuata in Brescia la sede principale dei ricorrenti (avvocati);

vista la relazione della [redacted] nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14-ter l. n. 3/2012;

visto l'art.14-quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [redacted] ta a [redacted] presidente a [redacted] li [redacted]

[redacted], nato a [redacted] residente in [redacted] durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in corso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa [redacted] con studio in BRESCIA, [redacted]

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "BresciaOggi" entro trenta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

f) ordina la consegna e il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



g) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al liquidatore.

Brescia, 26 aprile 2019

Il g.d.
dott.

